

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1475	PRESIDENTE	1477, 1478
Comunicazioni del Presidente:		VICENTINI, <i>Relatore</i>	1477
PRESIDENTE	1475	DE PALMA	1477, 1478
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CHIOSTERGI	1477
Norme integrative e modificative del		WALTER	1477
trattamento di quiescenza del per-		CAVINATO	1478
sonale dei ruoli statali degli uffici			
provinciali dell'industria e commer-		Votazione segreta:	
cio proveniente dalle preesistenti		PRESIDENTE	1478
Camere di commercio. (2057)	1476		
PRESIDENTE	1476		
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1476		
CHIOSTERGI	1476		
COSTA	1476		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
CACCURI ed altri: Regolazione del ser-			
vizio di riscossione delle imposte di			
consumo e tasse affini col sistema			
per conto. (408)	1476		
PRESIDENTE	1476, 1477		
CACCURI	1477		
Proposta di legge (Discussione e approva-			
zione):			
Senatori PARATORE ed altri: Sospensio-			
ne fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2229)	1477		

La seduta comincia alle 9,30.

DUGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli e Pecoraro.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, il deputato Caccuri per la discussione della sua proposta di legge concernente la regolazione del servizio riscossione delle imposte di consumo e tasse affini col sistema per conto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio. (2057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio.

L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dettando norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato degli uffici provinciali delle corporazioni dava la facoltà al personale delle vecchie Camere di commercio e industria di scegliere, per il trattamento di quiescenza, una delle seguenti forme: liquidazione di un capitale una volta tanto; polizza di assicurazione sulla vita; pensione. Per quest'ultimo provvedimento, però, non era considerato valevole, ai fini della pensione stessa, il periodo di servizio prestato presso le vecchie Camere di commercio. Pertanto il personale si è trovato in questa situazione, almeno per molti, di non poter raggiungere un periodo minimo di impiego presso gli Uffici provinciali della economia corporativa per aver diritto alla pensione, per cui hanno optato per le altre due forme: liquidazione di un capitale una volta tanto, polizza di assicurazione sulla vita.

Col presente disegno di legge, si vorrebbe rivedere tutta questa materia, dando nuovamente la possibilità al personale di riliquidare la posizione di quiescenza calcolando anche il periodo di servizio prestato precedentemente presso le Camere di commercio.

Si tratta di un provvedimento che, ritengo, porterà degli oneri allo Stato, in quanto tutto il personale si orienterà sulla richiesta della posizione di Stato perché, come è detto nella relazione, col mutato potere d'acquisto della moneta, la consistenza dei fondi di quiescenza che vengono a determinarsi con le forme di capitale una volta tanto o con la polizza di assicurazione, non consente — al personale che andrà in quiescenza — quei vantaggi che offre, invece, attualmente la concessione della pensione di

Stato, la quale tende ad avere una rivalutazione automatica. Poiché si tratta, quindi, di una materia molto importante, pregherei la Commissione di voler rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge, per darmi la possibilità di accertare il numero delle persone che deve essere riliquidato, onde conoscere quale eventuale onere vada a carico del bilancio dello Stato e allo scopo altresì di non mutare qualche principio che possa poi essere invocato dal personale di altre Amministrazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Ho visto, nella relazione che c'è un precedente in tale materia, che cioè lo stesso principio è stato applicato ai funzionari delle ex Cattedre ambulanti dell'agricoltura. Quindi, mi pare che si potrebbe approfondire questo studio, anche dal punto di vista dell'analogia con l'altro provvedimento, perché mi pare che presso a poco si tratti della stessa cosa.

COSTA. Vorrei prospettare un punto di vista che può meritare di essere approfondito. Nel disegno di legge si dice che c'è un contributo di un tanto per cento che va a carico degli interessati ed in parte a carico delle Camere di commercio. Precisamente si tratta di un contributo del 18 per cento, di cui il 6 per cento è a carico degli impiegati e il 12 per cento a carico delle Camere di commercio; con questo 18 per cento si elimina completamente l'onere a carico dello Stato? Questo è il punto da vedere, e se non si elimina, in quale misura si può prevedere l'onere dello Stato?

VICENTINI, *Relatore*. Terrò conto delle osservazioni fatte dagli onorevoli Chiostergi e Costa alle quali mi riprometto di rispondere allorché il provvedimento sarà riesaminato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati Caccuri, Semeraro e Monterisi: Regolazione del servizio di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini col sistema per conto. (408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Caccuri, Semeraro e Monterisi: Regolazione del servizio di riscossione delle impo-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

ste di consumo e tasse affini col sistema per conto.

CACCURI. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, che ho presentato alla Presidenza della Camera la richiesta di ritirare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione e rinvio la discussione, restando in attesa della conforme comunicazione della Presidenza della Camera.

Discussione della proposta di legge dei senatori Paratore ed altri: Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Paratore, Bertone, Mott, Uberti, Gasparotto, Porzio, Bosco, Tafuri, Bisori e Tomè: Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica di redditi.

L'onorevole Vicentini ha facoltà di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge, già approvata dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge dei senatori Paratore ed altri riguarda la sospensione, fino al 27 ottobre 1951, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale del 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi.

L'articolo 22 del detto testo unico dice:

« In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo aumentati, per i redditi di categoria A, di categoria B e di categoria C₁, del 10 per cento, salvo la facoltà all'ufficio di rettificarli.

« Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste, per le singole imposte, dalle disposizioni vigenti, nei casi di mancata e infedele dichiarazione in dipendenza di accertamento o rettifica d'ufficio.

« La detta ammenda verrà raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata. Il decreto o la sentenza di condanna, divenuti definitivi, verranno pubblicati gratuitamente per estratto nel Foglio annunci legali ».

Ora, rilevata la ressa che si è determinata negli uffici finanziari e postali per presentare tale dichiarazione e considerato che è la prima volta che si applica il nuovo sistema di denuncia del reddito imponibile, i senatori Paratore ed altri hanno presentato una proposta di legge in virtù della quale verrebbero sospese le sanzioni contemplate da questo articolo fino a tutto il 27 corrente. In considerazione di quanto precedentemente detto, propongo l'accoglimento della proposta stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PALMA. Desidero far presente che concordo con la proposta del relatore.

CHIOSTERGI. Mi associo anch'io alla conclusione del relatore, osservando però che i contribuenti italiani debbono abituarsi alla precisione nella presentazione delle denunce di questo genere, perché altrimenti il nostro paese non arriverà mai ad avere una perequazione, dal punto di vista delle imposte, come intende raggiungere il Governo con la legge 11 gennaio 1951, n. 25.

È per questo che vorrei che rimanesse ben chiaro che noi approviamo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 22 del citato testo unico 5 luglio 1951, solo perché si tratta della prima volta che si richiede ai contribuenti una dichiarazione di questo genere e con l'intesa che questa sospensione non deve considerarsi come un precedente che permetta ai cittadini di non tenere nel debito conto le date fissate dalla legge.

PRESIDENTE. Ritengo che quanto ha detto l'onorevole Chiostergi non deve intendersi solo come espressione personale del suo pensiero, ma come espressione del pensiero dell'intera Commissione. Ci dobbiamo mettere sulla strada dell'osservanza della legge e questi provvedimenti non devono intendersi proposti per scuotere la fiducia nella legge.

Naturalmente, oggi il caso è eccezionale e poiché si tratta di avviarsi su questa via del maggior rispetto della legge si rende necessario il provvedimento, ma noi ci auguriamo che, in avvenire, non sia più consentito di ricorrere a tali sistemi.

WALTER. Anche io mi associo, però non vorrei fare un processo ai contribuenti,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1951

i quali non dovrebbero seguire l'esempio di coloro che, pur conoscendo bene la legge, si sono determinati a presentare le denunce solo negli ultimi due giorni.

DE PALMA. Ciò è consentito dalla legge.

CAVINATO. Dichiaro di votare contro la proposta di legge in esame, perché i contribuenti erano bene a conoscenza della data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951, la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951 ».

Tattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori PARATORE ed altri: « Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi ». (2229):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavinato, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Carmine, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Arcangeli e Pecoraro.

La seduta termina alle 10,15.